

TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex artt. 700 e 669-quater c.p.c.

**e richiesta di eventuale autorizzazione alla notifica nei confronti dei
litisconsorti ex art. 151 c.p.c.**

Per la sig.ra **Diamante D'Auria Del Medico**, nata a Salerno il 13.07.1972 ed ivi residente al Viale degli Aranci 22, C.F. DRD DNT 72L53 H703J, rapp.ta e difesa giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703 O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio 9 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al numero di fax 0898422134 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it.

C o n t r o

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/A;

e n e i c o n f r o n t i d e g l i

Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei Dirigenti p.t.;

n o n c h è a n c o r a n e i c o n f r o n t i

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani, per la classe di concorso Scienze giuridico-economiche A046 (già discipline Giuridiche ed Economiche A019) vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

FATTO



La sig.ra Diamante D'Auria Del Medico, **abilitata all'insegnamento per la classe di concorso A046 (già A019)**, in seguito all'idoneità conseguita nel concorso a cattedra del 1999 risulta sin da tale data utilmente collocata nella III° fascia delle graduatorie permanenti della Provincia di Salerno (ora GaE) ove vi è rimasta **sino all'anno 2007** in posizione 580 con punti 14 (**All. 1**).

Successivamente, non avendo ripresentato la domanda di **aggiornamento/permanenza** nelle graduatorie nel termine indicato dai provvedimenti ministeriali e cioè anche per assenza di punteggio/titoli da aggiornare, la ricorrente è incorsa nella sanzione della **cancellazione dalle graduatorie**.

Tuttavia, **in occasione dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie**, disposto con il Decreto Ministeriale n. 235/2014 e valido **per il triennio 2014-2017**, la ricorrente **ha vanamente presentato domanda cartacea di reinserimento in GAE** cui ha fatto seguito rituale azione giurisdizionale tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto al reinserimento a far data dalla detta ultima finestra di aggiornamento (2014/2017).

Il Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Ippolita Laudati, con provvedimento n. 23626/16 del 14.09.2016 (**All. 2**), **ha integralmente accolto il ricorso** ed ha, quindi, riconosciuto il diritto della attuale ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Salerno per la classe di concorso A046 (già A019) a far data dal **2014**; avverso tale provvedimento il MIUR dispiegava anche reclamo che, tuttavia, con decreto n. cronologico 5245 del 22.02.2017 (**All. 3**) veniva respinto così confermando **definitivamente**¹ il reso provvedimento e, quindi il retrodatato inserimento in GaE della sig.ra Diamante D'Auria del Medico.

¹ Il ricorso d'urgenza è oggi disciplinato dagli artt. 700 e 669-bis c.p.c. e ss. come modificati ed integrati dalla L. n. 80/2005 in forza della quale si è attenuato il vincolo di strumentalità che tradizionalmente condizionava l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza all'instaurazione del successivo giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dalla legge; il provvedimento d'urgenza mantiene, cioè, la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito, che a seguito della recente riforma è infatti divenuto eventuale (Trib. Genova, 11 maggio 2007, in *Riv. critica dir. lav.*, 2007, 805). Quindi, nel solco della novella legislativa, i provvedimenti cautelari a strumentalità attenuata contemplati dalla disposizione di



Intanto, per le ben note vicende connesse alla abusiva e reiterata utilizzazione della contrattazione a termine per come stigmatizzata nella nota pronuncia della CGUE (la cd. sentenza Mascolo del 26.11.2014 resa nelle cause CGUE riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), la Corte Costituzionale con sentenza n. 187/2016, acclarata la violazione della clausola 5 della Direttiva Ue 70/99, ha stabilito che per il personale “docente” **è stato posto un limite inderogabile ai contratti a termine**

cui all’art. 669 octies, 6° co., c.p.c., conservano la loro efficacia, indipendentemente dall’inizio o dalla conclusione del giudizio di merito. Con la riforma del procedimento cautelare, pertanto, le ordinanze (non reclamate) pronunziate all’esito di detta fase, **laddove idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito** (l’instaurazione del cui giudizio è meramente eventuale), acquisiscono i caratteri della decisorietà. In buona sostanza la parte ricorrente **non** è più tenuta a promuovere il giudizio di merito potendo l’ordinanza cautelare rimanere come **provvedimento definitivo** che esterna i caratteri della decisorietà. Quanto detto trova codificata conferma nell’art. 669 octies, comma 6, c.p.c. secondo il quale le disposizioni concernenti il vincolo di strumentalità **non** si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito previsti dal codice civile o da leggi speciali. E’, quindi, evidente che in tal modo il vincolo di strumentalità attenuata, così come definito in dottrina, da eccezione, che era prima dell’intervento riformatore, **è divenuto la regola**, con la ulteriore conseguenza che la fase di merito da necessaria si è trasformata in fase meramente “eventuale” il cui incardinamento - da effettuarsi nei termini analogicamente attinti alla previsione di cui al primo comma dell’art. 669 octies c.p.c. - rimane a carico della parte soccombente (nel caso di specie il MIUR). Si opera, quindi, una significativa differenza tra provvedimenti cautelari cd. conservativi (per i quali permane il vincolo di strumentalità con la fase di merito da attivarsi nei termini di cui all’art. 669 octies, comma 1, c.p.c.) e provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito quale quello che ci occupa. Ne discende che la disposizione testé citata conferisce alle misure cautelari d’urgenza una particolare connotazione di stabilità e di attitudine **ad assumere valore di cosa giudicata**, indipendentemente dall’intervento e dalla pronuncia successiva del giudice di merito. Sul tema si è, peraltro, pronunciato proprio Codesto On. Tribunale che accogliendo le argomentazioni della scrivente difesa ha testualmente affermato come *“Detta pronuncia giudiziale, pur essendo stata resa con ordinanza ex art. 700 a conclusione della fase cautelare ante causam, ha, a parere di questo giudice, oramai acquisito un regime di definitività assimilabile al giudicato, ai sensi del dettato dell’art. 669 octies, comma 6, c.p.c., in quanto trattasi di provvedimento d’urgenza a contenuto anticipatorio degli effetti della possibile domanda di merito, con il quale è stato regolamentato anche l’aspetto delle spese del giudizio, per rimuovere gli effetti del quale la parte che lo ha subito (segnatamente il M.I.U.R.) avrebbe dovuto provvedere alla tempestiva introduzione del giudizio di merito. Cosa che non risulta essere stata fatta, con ogni conseguenza in tema di definitività della statuizione assunta in via d’urgenza”* (**Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott. Antonio Cantillo, sentenza n. 576 del 21.06.2019**).



così determinando l'attivazione di una procedura straordinaria di assunzioni che, indipendentemente dalla *ratio* (scorrimento del doppio canale di reclutamento, domanda per assunzione su organico potenziato, pubblici concorsi ecc ecc), ha previsto un piano eccezionale di assunzioni (L. 107/15) riservato dal legislatore scolastico a tutti i precari storici **utilmente collocati in graduatoria ad esaurimento** (GaE).

Più precisamente, attraverso una ben scaglionata sequenza (**“FASE A - mobilità provinciale - 1. Gli assunti entro il 14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nella fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il 15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale come da punto 1 della Fase D. FASE B - mobilità interprovinciale - 1 Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole**



dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2 gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. **FASE C** - assegnazione ambito definitivo assunti a/s 2015/16 per assunti fasi b e c piano assunzionale provenienti da gae. 1 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nella fase B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo indicati secondo l'ordine di preferenza. **FASE D** - assegnazione ambito assunti fasi O e A piano assunzionale nonché da fasi B e C piano assunzionale da concorso - 1 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatoria di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti, la mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”), a decorrere da agosto/settembre 2015, **secondo l'ordine di collocazione in GaE**, e compatibilmente con le



disponibilità di organico il MIUR, ha convocato i docenti onde conferirgli incarichi a **tempo indeterminato**.

Se, pertanto, l'Amministrazione non avesse illegittimamente disposto il depennamento dalle GAE e se, soprattutto, non avesse **tardivamente** (e cioè solo in data 05.10.2016 - **All. 4**) disposto l'effettivo reinserimento, la sig.ra Diamante D'Auria Del Medico avrebbe partecipato al piano assunzionale straordinario e, quindi, tenuto conto della intervenuta convocazione in fase C di soggetti con punteggi analoghi o più bassi di quelli detenuti dalla ricorrente (**Nicastro Antonietta**, classe di concorso A019, Provincia di Napoli, punti 12; **Fierro Anna Maria**, classe di concorso A019, Provincia di Napoli, punti 14; **Palmiero Anna**, classe di concorso A019, Provincia di Caserta, punti 13; **Policola Pasqualino**, classe di concorso A019, Provincia di Caserta, punti 14; **Papaleo Rosa**, classe di concorso A019, Provincia di Potenza, punti 12; **Lambrogli Rosa**, classe di concorso A019, Provincia di Potenza, punti 14; **Anania Angela**, classe di concorso A019, Provincia di Potenza, punti 13; **Vitale Maria Rosa**, classe di concorso A019, Provincia di Potenza, punti 13; **Cedrone Francesco**, classe di concorso A019, Provincia di Frosinone, punti 14; **D'Arcangelo Sabrina**, classe di concorso A019, Provincia di Latina, punti 12; **Schiavone Giancarlo**, classe di concorso A019, Provincia di Lecce, punti 14; **Pezzuto Valeria**, classe di concorso A019, Provincia di Lecce, punti 14; **Ligori Marco**, classe di concorso A019, Provincia di Lecce, punti 14; **Blandolino Elena**, classe di concorso A019, Provincia di Lecce, punti 14; **Riggio Anna Maria**, classe di concorso A019, Provincia di Oristano, punti 14; **Rotondella Flavia**, classe di concorso A019, Provincia di Oristano, punti 13; **Andrea Biondi**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 10; **Spinella Rosa**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 14; **Agus Antonella**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 14; **Amato Alessandra**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 14; **Pilleri Daniela**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 13; **Ridolfi Barbara**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 13; **Tricani Evelia Domenica**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 13;



Canturi Giulia, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; **Orabona Silvana**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; **Tartaro Francesco**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; **Scarnati Paolo**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; **Presutto Felice Michele**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; **Maceri Rosa**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; **D'Urso Giancarla**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; **D'Adamo Claudia**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; **Greco Raffaele**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 12; **Pandico Francesco**, classe di concorso A019, Provincia di Cagliari, punti 10; **Allegra Francesca**, classe di concorso A019, Provincia di Palermo, con punti 13; **Filogamo Giuseppina**, classe di concorso A019, Provincia di Grosseto, punti 12; **Balduani Marilena**, classe di concorso A019, Provincia di Pisa, punti 14; **Limardo Nicola Vittorio**, classe di concorso A019, Provincia di Pisa, punti 13; **Cesari Igino**, classe di concorso A019, Provincia di Arezzo, punti 13; **Prochilo Carmela Antonia**, classe di concorso A019, Provincia di Arezzo, punti 14; **Notaristefani Giuseppe**, classe di concorso A019, Provincia di Arezzo, punti 14; **Scaramuzzino Rosina**, classe di concorso A019, Provincia di Firenze, punti 14; **Bianchi Alberto**, classe di concorso A019, Provincia di Firenze, punti 14; **Oliviero Vincenzo**, classe di concorso A019, Provincia di Bologna, punti 12; **Falcone Antonio**, classe di concorso A019, Provincia di Modena, punti 13; **Imbrogno Carmela**, classe di concorso A019, Provincia di Modena, punti 12; **Brigida Giovanna**, classe di concorso A019, Provincia di Parma, punti 14; **Colantonio Roberta**, classe di concorso A019, Provincia di Rimini, punti 12; **Zannino Fiorella Santina**, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; **Vadala' Giuseppa**, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; **Marchiolo Elisabetta**, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; **Scalioti Antonio Maria**, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; **Moschella Paola**, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; **Cannone Mariella Simona**, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; **Persano**



Anna, classe di concorso A019, Provincia di Venezia, punti 14; **Parisi Carmela**, classe di concorso A019, Provincia di Lucca, punti 14) la ricorrente sarebbe stata sicuramente convocata ai fini del conferimento di **un incarico a tempo indeterminato** con conseguente - tanto agognata - stabilizzazione lavorativa e di vita. **Né hanno sortito alcun effetto le ripetute intimazioni inoltrate al MIUR onde ottenere la immediata convocazione ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato in corretta e concreta esecuzione del provvedimento che ha disposto il reinserimento (All. 6);** e ciò assume rilievo al fine di soppesare anche processualmente l'atteggiamento dell'Amministrazione che, pur a fronte della conclamazione del diritto delle parti alla stipula del contratto, con ostinata e pervicace recalcitranza impone l'incardinamento di autonome azioni giurisdizionali piuttosto che dare concreta (e non solo figurativa) esecuzione ai provvedimenti di reinserimento [*“con riferimento all'atto di significazione e diffida, si comunica che l'Ordinanza resa in suo favore della Sua assistita attribuisce esclusivamente il diritto al reinserimento in GAE mentre, laddove lo scrivente ufficio è condannato ad altra attività amministrativa (quale quella collegata alla partecipazione al piano assunzionale), è espressamente detto nel provvedimento giudiziario. Si ritiene, dunque, che all'ordinanza in argomento, sia stata data esecuzione non dovendo, lo scrivente Ufficio, porre in essere alcun altro tipo di provvedimento e non ravvisandosi, dunque, alcun dovere di convocazione per la sottoscrizione di un eventuale contratto a tempo indeterminato con la docente epigrafata”*](Nota ATP di Salerno prot. n. 9333 del **29.05.2019** - **All. 7**; in termini analoghi e quanto al comportamento del M.I.U.R.: *“Ed infatti l'inserimento con riserva in GAE disposto nel 2017 non ha precluso l'accettazione di contratti a tempo determinato da parte della ricorrente - **quali???** - e non risulta corretta l'affermazione per cui sarebbe stata preclusa alla docente la partecipazione al piano assunzionale previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 per il 2015/16, in quanto il piano risultava già attuato e definito alla data dell'emissione dell'ordinanza. E d'altro canto l'ordinanza resa in favore della sua assistita le attribuisce esclusivamente il diritto al reinserimento*



mentre laddove lo scrivente ufficio è condannato ad altra attività amministrativa (quale quella collegata alla partecipazione al piano assunzionale) è espressamente detto nel provvedimento giudiziario, così come noto alla S.V. per essere il difensore costituito di altra docente destinataria, recentemente, di un provvedimento di un simile tenore, per altro citato nella diffida che con la presente si riscontra” - cfr. Nota ATP di Salerno prot. n. 6799 del 30.04.19 - All. 8].

Pertanto, l'illegittimità del depennamento disposto dal MIUR in uno al tardivo reinserimento in GAE (laddove effettuato a piano assunzionale spirato) determina l'insorgere del pieno diritto della ricorrente ad ottenere la convocazione ai fini del conferimento di un incarico a tempo indeterminato che, tuttavia, l'Amministrazione continua **omissivamente** ad eludere ponendosi la necessità di censurare tale comportamento.

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

- 1)- Esecuzione solo figurativa del reinserimento in GaE laddove la retrodatazione/retrocollocazione alla finestra del 2014 poichè non seguita dalla convocazione ai fini della partecipazione al piano straordinario assunzionale (effettuato da agosto a settembre 2015) si traduce in una elusione sostanziale del giudicato;
- 2)- Codesto On. Tribunale si è pronunciato su identica questione (Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott. Antonio Cantillo, sentenza n. 576/2019 del 21.06.2019 e Tribunale di Salerno, dott.ssa Annamaria D'Antonio, sentenza n. 786/2019 del 24.04.2019) ciò assumendo rilievo quanto all'aggravio del procedimento sia amministrativo che giurisdizionale;
- 3)- Il MIUR, pur potendo, ha declinato gli inviti stragiudiziali all'esecuzione sostanziale e non solo figurativa dell'inserimento costringendo la attuale ricorrente all'incardinamento della presente azione;
- 4)- La progressiva erosione della cattedre destinate alla specifica classe di concorso (A046 già A019) per come, peraltro, ancor più ridotte dalle immissioni



in ruolo correlate al concorso di cui al D.Lgs. n. 59/2017, rende il danno persistente e crescente;

5)- Il comportamento del MIUR va pesantemente censurato - anche in termini di responsabilità dei singoli Dirigenti e segnalazione per potenziale danno erariale - laddove una ordinaria diligenza avrebbe consentito la convocazione della ricorrente e, soprattutto, evitato un aggravio anche processuale con tutto ciò che ne consegue in termini di potenziale esposizione dell'Amministrazione alle conseguenze risarcitorie.

o - O - o

Motivi di diritto

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 98, LETT. C) LEGGE 107/15 ED ELUSIONE DEL RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE ALL'INSERIMENTO A PIENO TITOLO NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO CON EFFICACIA DECORRENTE DALLA FINESTRA DI AGGIORNAMENTO DI TALI GRADUATORIE (LUGLIO 2014) E CONSEQUENTE DIRITTO A PARTECIPARE AL PIANO NAZIONALE DI STABILIZZAZIONE. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO ANCHE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA. DOMANDA SUBORDINATA DI RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA ASSUNZIONALE DI CONVOCAZIONE AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO.

Tralasciando in questa sede (perché già oggetto di autonoma censura) l'illegittimità del comportamento serbato dal MIUR nel disporre la cancellazione della ricorrente, occorre vieppiù stigmatizzare l'**omissiva** inerzia dell'Amministrazione che, pur stimolata, non ha dato concreta esecuzione ed ottemperanza al *dictum* giurisdizionale. Se, infatti, il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Ippolita Laudati, con provvedimento n. 23626/16 del 14.09.2016 e con successivo decreto n. cronologico 5245 del 22.02.2017 ha sancito il diritto di parte ricorrente ad essere **reinserita** nelle graduatorie ad esaurimento a decorrere



dall'ultima finestra di aggiornamento ("*[....] dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento Provincia di Salerno, classe di concorso A19, nella quale risultava già inserita, con il punteggio riconosciuto all'atto della cancellazione, e condanna del Ministero al relativo inserimento per il triennio 2014/2017 [....]*"), va da sé che la collocazione della prof.ssa Diamante Del Medico D'Auria alla anzidetta finestra di aggiornamento (**2014**), determina la concretizzazione del diritto della stessa a prendere parte al piano straordinario di immissioni in ruolo azionato a decorrere dal settembre 2015 in forza delle previsioni di cui alla L. 107/15.

Viceversa, l'Amministrazione, anche negando l'evidenza, ha dato un'attuazione **solo figurativa** ai provvedimenti resi dal Tribunale di Salerno poiché, pur avendo contezza della intervenuta immissione in ruolo nella specifica classe di concorso (A046 già A019) di docenti con punteggio pari o addirittura inferiore a quello della ricorrente, **non** ha disposto la convocazione della stessa ai fini del conferimento di un incarico a tempo indeterminato; e ciò appare gravissimo - **anche in termini di responsabilità dei singoli Dirigenti a ciò preposti** - poiché il MIUR, insistentemente stimolato a fronte di ulteriori espressi provvedimenti declaranti il diritto dei "reinseriti" a partecipare al piano straordinario (Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott. Antonio Cantillo, sentenza n. 576/2019 del 21.06.2019, Tribunale di Salerno, dott.ssa Annamaria D'Antonio, sentenza n. 786/2019 del 24.04.2019 e Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Francesco Ruggiero, sentenza n. 1327 del 15.09.2017), ha **ostinatamente** mantenuto la propria posizione **elusiva** [*"con riferimento all'atto di significazione e diffida, si comunica che l'Ordinanza resa in suo favore Della Sua assistita attribuisce esclusivamente il diritto al reinserimento in GAE mentre, laddove lo scrivente ufficio è condannato ad altra attività amministrativa (quale quella collegata alla partecipazione al piano assunzionale), è espressamente detto nel provvedimento giudiziario. Si ritiene, dunque, che all'ordinanza in argomento, sia stata data esecuzione non dovendo, lo scrivente Ufficio, porre in essere alcun altro tipo di provvedimento e non*



ravvisandosi, dunque, alcun dovere di convocazione per la sottoscrizione di un eventuale contratto a tempo indeterminato con la docente epigrafata” “Ed infatti l’inserimento con riserva in GAE disposto nel 2017 non ha precluso l’accettazione di contratti a tempo determinato da parte della ricorrente - **quali???** - e non risulta corretta l’affermazione per cui sarebbe stata preclusa alla docente la partecipazione al piano assunzionale previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 per il 2015/16, in quanto il piano risultava già attuato e definito alla data dell’emissione dell’ordinanza. E d’altro canto l’ordinanza resa in favore della sua assistita le attribuisce esclusivamente il diritto al reinserimento mentre laddove lo scrivente ufficio è condannato ad altra attività amministrativa (quale quella collegata alla partecipazione al piano assunzionale) è espressamente detto nel provvedimento giudiziario, così come noto alla S.V. per essere il difensore costituito di altra docente destinataria, recentemente, di un provvedimento di un simile tenore, per altro citato nella diffida che con la presente si riscontra” - cfr. in tal senso nota prot. 6799 del 30.04.2019 a firma della dott.ssa Annabella Attanasio - **All. 8**].

Nessun dubbio può, d'altronde, sussistere sul fatto che la pronuncia del Tribunale di Salerno, con la quale è stato disposto il reinserimento in GaE, **abbia effetto fin dalla finestra di aggiornamento del luglio 2014 e ciò perché il pronunciamento opera “ex tunc”** eliminando cioè dalla realtà giuridica il provvedimento di depennamento annullato.

Dalla detta pronuncia giurisdizionale deriva, pertanto, un **effetto “ripristinatorio”** di talché “L’obbligo di ripristino derivante dalla sentenza di annullamento di un atto trova ragione nell’esigenza di riequilibrare gli effetti prodotti dal provvedimento, prima del suo annullamento. **Tali effetti non possono mantenersi, perché altrimenti sarebbe contraddetta l’efficacia ex tunc dell’eliminazione del provvedimento annullato.** L’effetto ripristinatorio è quindi una **diretta conseguenza della caducazione del provvedimento e rientra a pieno titolo nei doveri di esecuzione che gravano sulla p.a. in conseguenza della sentenza di annullamento.** L’obbligo



ripristinatorio nasce come effetto dell'annullamento ... " (Consiglio di Stato sentenza n. 4563 del 22.09.2008).

Parte ricorrente, quindi, **deve** essere convocata onde partecipare al piano straordinario di assunzioni nell'ambito del quale, sulla base dei bollettini esaminati, si sarebbe collocata in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo nella provincia di Napoli, nella provincia di Caserta, oppure, in subordine, nella provincia di Potenza, nella provincia di Frosinone, oppure, infine, nella provincia di Cagliari, nella provincia di Palermo, nella provincia di Grosseto, nella provincia di Pisa, nella provincia di Arezzo, nella provincia di Lucca.

Da queste premesse scaturisce l'ovvia conseguenza della **piena prova del diritto all'immissione in ruolo della ricorrente anche a titolo di risarcimento in forma specifica** relativamente al quale la Corte d'Appello di Genova ha affermato che *"Si tratta in sostanza di una domanda di risarcimento del danno (contrattuale, perché discende dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte", secondo il discrimen tracciato da Cass. 26 giugno 2007 n. 14712) in forma specifica (risarcimento in forma specifica ammesso pacificamente in ambito contrattuale: Cass. 17 giugno 2015, n. 12582; Cass. 2 luglio 2010 n. 15726), rispetto ad un obbligo violato"* (Corte d'Appello di Genova del 20.05.2016).

E ancora, in particolare sulla prova del diritto richiesto, la Corte d'Appello di Genova osserva: *"In sostanza chi agisce per far accertare il proprio diritto all'assunzione in una certa data, è tenuto a provare l'inadempimento altrui, la propria situazione nel caso di inserimento in graduatoria e la prevalenza (nel che si individua il nesso causale tra omissione altrui e danno: v., per quanto in ambito diverso, Cass. 11 gennaio 2008 n. 577; Cass. 12 dicembre 2013 n. 27855), che tale posizione avrebbe dato rispetto a chi sia stato in concreto assunto"* (Corte d'Appello di Genova del 20.05.2016).

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 98, LETT. C) LEGGE 107/15 ED ELUSIONE DEL RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE ALL'INSERIMENTO A PIENO TITOLO NELLA



**GRADUATORIA AD ESAURIMENTO CON EFFICACIA DECORRENTE DALLA
FINESTRA DI AGGIORNAMENTO DI TALI GRADUATORIE (LUGLIO 2014) E
CONSEQUENTE DIRITTO A PARTECIPARE AL PIANO NAZIONALE DI
STABILIZZAZIONE. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN
RUOLO ANCHE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA.
DOMANDA SUBORDINATA DI RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA
STRAORDINARIA ASSUNZIONALE DI CONVOCAZIONE AI FINI DEL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO. VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.
MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

Ove tutte le precedenti considerazioni non siano utili e sufficienti valga in via
dirimente il recentissimo pronunciamento reso da Codesto On. Tribunale (**dott.
Antonio Cantillo, sentenza n. 576/2019 del 21.06.2019 - All. 9**) che, **proprio in
vicenda assolutamente identica a quella che ci occupa**, nel censurare il medesimo
denegativo comportamento assunto dal MIUR con la ricorrente, ha chiarito come
*“non risulta dubbio, essendovi in tal senso già un pronunciato giudiziale esecutivo,
che in capo alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto alla re- iscrizione nelle
graduatorie permanenti a far data dalla presentazione della relativa domanda -
trasmessa cartaceamente, a mezzo posta (stante l'impossibilità di invio telematico
per l'inadeguatezza del sistema a ricevere detto tipo di domande), il 3.5.2014 – per
il triennio 2014/2017.. Ne deriva che non appare più legittimamente contestabile la
statuizione dichiarativa dli diritto della Di Lorenzo ad essere nuovamente iscritta
nelle GAE con decorrenza dalla data della presentazione della relativa domanda e
con valenza per l'intero triennio 2014-2017. Ed, infatti, a tale specifica statuizione
l'amministrazione appare aver dato parziale seguito, avendo effettivamente reiscritto
la ricorrente in GAE con il punteggio che ella possedeva al momento della
cancellazione, formalmente con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015 (v.
prov. del Dirigente dell'Ufficio X dell'Ambito Territoriale per la Provincia di*



Salerno prot. 13426/8 del 4.5.2016). Nondimeno, come accennato, detta esecuzione si profila allo stato parziale ed esclusivamente formale, posto che l'Amministrazione non ha conseguentemente dato seguito anche ai profili sostanziali effettuali inscindibilmente correlati al riconoscimento ex tunc (dalla domanda) del diritto alla re-iscrizione nelle graduatorie. E' evidente, difatti, che, il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere iscritta nelle GAE sin dall'anno scolastico 2014/2015 implica ineludibilmente anche il diritto della docente, quale, appunto, iscritta alle graduatorie ad esaurimento, a partecipare al succitato piano assunzionale deliberato con la L. n. 107/2015 sulla scorta del punteggio a lei spettante, e, cioè, quanto meno con riguardo alla fase C di detto programma di assunzioni, risultando essere stati convocati per la stipula di contratti definitivi, negli ambiti di interesse dichiarati dalla ricorrente, docenti con punteggi equivalenti o inferiori a quello della Di Lorenzo. Risulta palese, in tal senso, come la reiscrizione in questione - in aperto contrasto con il chiaro dettato giudiziale che riconosce il diritto in parola con riguardo a partire dalla revisione delle graduatorie disposta per il triennio 2014/2017 - avrebbe valenza ex nunc e non ex tunc ove alla formale retrodatazione della iscrizione a partire dall'anno scolastico 2014/2015 non facesse seguito anche la reintegrazione della docente nelle situazioni di diritto lese a seguito dell'illegittima denegata iscrizione a far data dalla relativa domanda. Prima tra esse quella di essere ricompresa nel novero dei docenti interessati dal piano assunzionale di cui alla L. n. 107/2015 e di essere chiamata, in base al punteggio posseduto e nell'ambito della predetta articolazione in fasi del piano assunzionale, per l'assunzione e la stipula del contratto individuale di lavoro. La conseguenza naturale del ragionamento che precede è che l'amministrazione scolastica **deve** provvedere, in ottemperanza alla citata decisione giudiziale definitiva del tribunale di Salerno del 5.4.2016, non soltanto - come già fatto - a disporre l'iscrizione della ricorrente nelle GAE, per la classe di concorso A019 (ora A046) a decorrere dalla data di presentazione della domanda cartacea di reinserimento e per l'intero triennio 2014/2017, con il punteggio



antecedente alla cancellazione, ma anche a provvedere alla convocazione, relativamente all'anzidetta classe di concorso, nell'ambito del piano assunzionale di cui alla L. n. 107/15, c.d. Fase C, relativamente a posto in organico che l'Amministrazione dovrà necessariamente individuare dando rilievo al punteggio della ricorrente al momento della prima tornata di immissioni in servizio successiva alla predetta data di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per la Provincia di Salerno. In definitiva, la domanda di parte attrice va senza dubbio accolta nei termini appena enunciati, onde non pervenire alla totale vanificazione degli effetti della favorevole pronuncia dichiarativa del diritto della Di Lorenzo ad ottenere ex tunc la reiscrizione nelle GAE. Le spese processuali, infine, seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014”.

Ancor meglio l'ulteriore pronunciamento reso dalla sezione (**Tribunale di Salerno, dott.ssa Annamaria D'Antonio, sentenza n. 786/2019 del 24.04.2019**) che in questione assolutamente analoga a quella di cui è causa (incompleta esecuzione di un provvedimento giurisdizionale con colpevole preclusa partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo), nel censurare il medesimo recalcitrante comportamento dal MIUR, ha chiarito come “Il Dirigente dell'Ufficio, dunque, nonostante il Consiglio di Stato avesse emesso una pronuncia meramente cautelare di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, ha disposto lo scioglimento della riserva statuendone un inserimento a pieno titolo nelle predette graduatorie. Il Ministero ha quindi ritenuto che l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ottenuto per effetto di una pronuncia cautelare doveva intendersi anticipatorio della tutela richiesta fino alla definizione nel merito della vicenda processuale, cosicchè l'inserzione autorizzata dal giudice poteva e doveva dare accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e da essa discendenti , ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo temporaneo. Naturalmente tale riconoscimento doveva operarsi nel rispetto, da un lato, del meccanismo di scorrimento delle GAE (chiamata all'assunzione dei soggetti



con miglior punteggio), dall'altro, del limite del contingente di posti vacanti e disponibili autorizzato dal MEF. E' evidente pertanto che la ricorrente, in assenza di una pronuncia definitiva di negazione del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aveva diritto a partecipare al piano di assunzione straordinaria prevista dalla legge 107/2015, piano di assunzione cui ella chiedeva di partecipare con domanda in forma cartacea. Non è contestato, infatti, che la partecipazione a mezzo della procedura on-line risultava inibita. E' indubbio, inoltre, che la ricorrente aveva il diritto a partecipare al piano di assunzione previsto dall'art. 1 , comma 96 , l. 107/2015 (ed in tali termini aveva avanzato la relativa richiesta) , atteso che alla data di entrata in vigore della legge, era da intendersi soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, per effetto del Decreto dirigenziale sopra citato che richiama espressamente le graduatorie valide per il triennio 2014/2017. Ciò posto , è documentalmente provato che l'**Ambito di Salerno** – prima provincia indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione al piano straordinario – nel mese di novembre 2015, in attuazione della fase C del piano nazionale di stabilizzazione, ha disposto n. 312 immissioni in ruolo per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE), individuando come destinatari della proposta contrattuale alcuni insegnanti con punteggio nettamente inferiore a quello posseduto dalla ricorrente. E lo stesso è accaduto anche nell'Ambito di Napoli – seconda provincia indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione al piano straordinario – che ha provveduto a nominare a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), nella medesima fase C, ben 956 docenti , alcuni dei quali con un punteggio molto più basso di quello della ricorrente. La ricorrente, dunque, sebbene avesse inviato tempestivamente la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni e benchè possedesse un punteggio superiore rispetto ai docenti ultimi nominati per le immissioni in ruolo, è stata esclusa dalle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato attribuiti nella fase C del piano di stabilizzazione. **Deve quindi essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento come richiesto nella fase C del piano di**



assunzione ex lege n. 107/2015, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute a emanare gli atti necessari per la individuazione della ricorrente quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di classe di concorso scuola primaria (EEEE) in relazione alla fase C nell'ambito delle province richieste e secondo l'ordine di richiesta, valutando il punteggio della stessa e la sua posizione in graduatoria” - All. 10.

I precedenti richiamati, letti alla luce di molteplici tentativi esperiti dalla parte per evitare il presente contenzioso, depongono per una rigorosa valutazione da parte del Giudicante se rapportata anche alla previsione di cui all'art.1 comma I, L. 241/90, “*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti*” precisando al secondo comma che “**la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria**” e, quindi, all'espresso divieto di “aggravare” inutilmente il procedimento.

La ottusa recalcitranza del M.I.U.R. a dare concreta esecuzione ai provvedimenti di reinserimento, nonché, ancor peggio le alterazioni di fatto contenute nella più recente corrispondenza (cfr. nota ATP di Salerno prot. n. 6799 del 30.04.19), impongono una condanna esemplare dell'Amministrazione e del singolo funzionario laddove semplice buon senso, prima ancora che applicazione, esecuzione e rispetto dei provvedimenti giurisdizionali, imponevano di evitare il sovraccaricamento del sistema giudiziario e, soprattutto tutelare l'Amministrazione anche da un dispendio economico (cfr. condanna alle spese) che, peraltro, suggeriscono anche una eventuale trasmissione degli atti alla competente Procura della Corte dei Conti per responsabilità erariale.

o - O - o

Solo per scrupolo, e ciò in ragione del disapprovabile orientamento assunto da alcune limitate Corti di Appello (vedi a titolo esemplificativo Corte di Appello di Bologna,



sentenza n. 1079 del 13.12.2018 e Corte di Appello di Genova, ordinanza del 08.06.2018; Corte di Appello di Genova, sentenza n. 143 del 14.06.2018) **seppur contrastato dalla Corte di Appello di Salerno** in senso favorevole all'inutilità dell'integrazione al contraddittorio (cfr. Relatore, Cons. Alessandra Chianese, sentenza n. 240 del 11.04.2019), pur ferma la richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c. articolata in atti, se ne evidenzia **l'inutilità** laddove, negli analoghi contenziosi, si è chiarita l'integrità del contraddittorio e l'infondatezza della sterile eccezione strumentalmente sollevata dal MIUR (*"Occorre innanzitutto rilevare che ad avviso di questo giudice nel presente giudizio **non può ritenersi esservi stata una lesione dell'integrità del contraddittorio per diversi ordini di ragioni.** In primo luogo, difatti, la ricorrente ha provveduto, con le forme di cui all'art. 151 c.p.c. e, specificamente, mediante la pubblicazione del ricorso sul sito internet del M.I.U.R., alla evocazione in giudizio di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A046 (già A019), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, sicché, potendo essere reputata la modalità di comuniazione del ricorso anzidetta adeguata a porre i potenziali interessati in condizione di conoscere dell'esistenza dell'azione giudiziaria in questione, non può dirsi che sia stata incompleta la costituzione del contraddittorio. In secondo luogo, a ben vedere, non sarebbe stata neppure necessaria la chiamata in giudizio di tutti gli insegnanti già immessi in ruolo in attuazione della procedura assunzionale di cui alla L. n. 107/2015 anzidetta negli ambiti indicati in via preferenziale dalla ricorrente, non ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ed, invero meritano adesione gli insegnamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità i quali evidenziano nel caso in esame non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, posto che: - in primo luogo, il M.I.U.R. non ha dedotto nulla in merito all'impossibilità di attribuire il bene della vita richiesto dalla parte ricorrente senza sottrarlo ai docenti indicati in ricorso, né si può formulare una previsione specifica circa il modo in cui il M.I.U.R. potrebbe ottemperare in caso di eventuale accoglimento della domanda; - in secondo*



luogo la richiesta della ricorrente è volta all'assegnazione ad una qualsiasi sede all'interno degli ambiti prescelti e non di un posto specifico, il che può avvenire anche in soprannumero, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità; - in ogni caso nella fattispecie gli altri insegnanti sarebbero già adeguatamente tutelati dall'inefficacia della presente decisione nei loro riguardi, non potendo valere le odierne statuizioni nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al presente giudizio o che ritengano di non essere stati chiamati in causa con modalità idonee all'instaurazione del contraddittorio (Cass. Civ., Sez. I, n. 4714 del 9.3.2004"- cfr. Tribunale di Salerno. Dott. Antonio Cantillo, sentenza n. 576 del 21.06.2019; "Ciò postulerebbe l'esistenza di una unica causa a livello nazionale nella quale agissero, fossero chiamati o potessero intervenire tutti i soggetti coinvolti nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 107/2015. Infatti, trattandosi di un piano straordinario di assunzioni che coinvolge migliaia di docenti, le interconnessioni sono pressoché infinite e ciò in quanto a ogni singolo movimento in graduatoria corrisponde un movimento consequenziale, poi un altro e così via sino alle fine delle graduatorie. Inoltre, tale unitario processo precluderebbe lo svolgimento di ulteriori processi da parte di coloro che ivi sono stati chiamati, quali litisconsorti necessari e che a questo non hanno partecipato. Ogni Tribunale Italiano, infatti, ha visto in questi ultimi anni proliferare controversie, quali la presente, ed non vi è dubbio che ciascun docente ha diritto ad un corretto ordine di scorrimento delle graduatorie sulla base dei punteggi ivi consacrati, quale momento attuativo del singolo rapporto di lavoro . Si tratta naturalmente di azioni individuali che non risentono del risultato delle azioni eventualmente proposte da altri docenti e ciò in quanto ciascun rapporto di lavoro rimane autonomo dall'altro. Nel caso che ci occupa, infatti, non siamo in presenza di una procedura concorsuale con contestazione di punteggi, ma si fa valere il momento meramente attuativo e individuale del riconoscimento, da parte del singolo docente, del punteggio ottenuto in graduatoria. E se è vero che sussiste il rischio di un arretramento in graduatoria dei docenti per effetto del reinserimento dell'istante, ciò tuttavia si deve ad un effetto indiretto dell'accoglimento della



domanda e non al carattere unitario ed inscindibile della situazione giuridica, la cui cognizione è oggetto del giudizio. Unicamente ove si discorra della costituzione o modificazione di un rapporto plurisoggettivo unico o dell'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti o si chieda l'accertamento di una situazione sostanziale comune a più soggetti che è possibile configurare quella unitarietà del rapporto che avrebbe imposto l'integrazione del contraddittorio" - cfr. Tribunale di Salerno, sezione lavoro, dott.ssa Annamaria D'Antonio, sentenza n. 786/2019 del 24.04.2019).

IV)- SULL'ISTANZA CAUTELARE E SUL PERICULUM

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si rileva come lo stesso consista nel pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe - nelle *mora* del giudizio - derivare alla ricorrente, atteso che il tardivo inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato l'esclusione della ricorrente dal piano ordinario/straordinario (L. 107/15) di assunzione in ruolo che ha riguardato esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso; **senza trascurare i diversi estremi tentativi stragiudiziali esperiti dalla parte nel corso del tempo che, ove questa dovesse essere la prevedibile tesi argomentativa del MIUR, giustificano il lasso temporale decorso prima dell'incardinamento della presente azione che non elide in alcun modo il paventato danno.**

In buona sostanza, l'eventuale ulteriore dilatazione della decisione - non compatibile e/o conciliabile con i tempi del giudizio ordinario - determinerebbe l'assorbimento definitivo delle cattedre disponibili (**se ancora disponibili**) e un danno irreparabile per la ricorrente; né trattasi di aspetto "ristorabile per equivalente" laddove, come evidente, nessuna quantificazione risarcitoria potrebbe compensare la "perdita" di un contratto a tempo indeterminato.



In altre parole la ricorrente si vedrebbe definitivamente privata del diritto all'incarico a tempo **indeterminato** con tutto ciò che ne consegue in termini di negata stabilizzazione delle aspettative di vita.

A ciò aggiungasi la ulteriore erosione delle cattedre, che ancorchè appartenenti al contingente di cui alla procedura concorsuale prevista dall'art. 17, comma 2, lettera b). D.Lgs. 59/17, assottiglia in modo definitivamente negativo per la ricorrente la possibilità di aspirare all'agognata immissione in ruolo atteso che dalle dette graduatorie concorsuali (cd. GRAME) si attingerà a decorrere dal **01.08.2019** ai fini delle immissioni in ruolo.

Con la conseguenza che, qui l'esigenza non è quella di tutelare **UN TEORICO DIRITTO AL LAVORO BENSI' IL DIRITTO AD ESSERE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO**, ponendo fine alla situazione di precariato che attualmente affligge la ricorrente.

Inoltre, si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in Giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chances e di lesione di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità (cfr. tra molte Cassazione Civile, sez. Lavoro, 06.11.2000 n.14443, in Lav. Prev. Oggi 2000, 2287).

Infine, la misura richiesta ha anche lo scopo ulteriore di evitare che l'Amministrazione disponga le prossime assunzioni a discapito del lavoratore che, all'esito di un giudizio ordinario, sarebbe costretto ad adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del danno creatosi all'indomani della formazione di graduatorie affette da illegittimità.

Pertanto, parte ricorrente ha interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che consenta di evitare il definitivo consumarsi di un pregiudizio che, in mancanza di provvedimento cautelare diverrebbe "irreparabile" atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).



Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili tutelandosi anche da potenziali e molto onerose **azioni risarcitorie**.

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità del comportamento reiterato del MIUR rispetto al quale appare doveroso, se non quantomeno opportuna, la concessione del provvedimento cautelare, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze della ricorrente.

E l'irreparabilità di detto danno non richiede esplicitazioni laddove è evidente che la sola inerzia dell'Amministrazione nell'ottemperare al *dictum* giurisdizionale, ha precluso alla ricorrente la definitiva stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

o - O - o

In subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, infine, si chiede - previa eventuale integrazione del contraddittorio - di ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso A046 (già A019) con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nell'anno scolastico 2015/2016, nella così detta fase C del piano di stabilizzazione varato con la legge 107/2015.

Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Diamante D'Auria Del Medico, *ut supra* rapp.ta, difesa e dom.ta

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis



- fissata l'udienza di comparizione delle parti, e previa eventuale disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo

**IN VIA CAUTELARE, NELLE *MORE* DELLA DEFINIZIONE NEL
MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA**

Voglia così disporre:

- 1)- acclarata l'intervenuta retrodatazione dell'inserimento alla data del 2014, dichiarare il diritto della ricorrente a essere convocata per le immissioni in ruolo relative alla classe di concorso A046 (già A019) disposte nell'anno scolastico 2014 e/o 2015 e/o 2016 e/o 2017 partendo dal punteggio (**punti 14**) vantato alla data (2014) di reinserimento;
- 2)- ordinare e condannare le Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 (già A019) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nel triennio 2014/2017 attingendo alla terza fascia della graduatoria ad esaurimento nella provincia di Salerno e/o delle diverse province ritenute di opportunità in relazione al punteggio posseduto, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale;
- 3)- in via subordinata in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, si chiede - previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso A046 (già A019) con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nel triennio 2014/2017.

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,



1)- acclarata l'intervenuta retrodatazione dell'inserimento alla data del 2014, dichiarare il diritto della ricorrente a essere convocata per le immissioni in ruolo relative alla classe di concorso A046 (già A019) disposte nell'anno scolastico 2014 e/o 2015 e/o 2016 e/o 2017 partendo dal punteggio (punti 14) vantato alla data (2014) di reinserimento;

2)- ordinare e condannare le Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 (già A019) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nel triennio 2014/2017 attingendo alla terza fascia della graduatoria ad esaurimento nella provincia di Salerno e/o delle diverse province ritenute di opportunità in relazione al punteggio posseduto, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale;

3)- in via subordinata in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, si chiede - previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso A046 (già A019) con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nel triennio 2014/2017.

o - O - o

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

P r e m e s s o c h e



- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di cui alla L. 107/2015;**
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”*, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;**
- Ciò implica che **tutti i candidati inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento hanno concorso all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A046 (già A019), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.**

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari;**
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *“[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”*;
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;**



- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive** e tanto più che in caso contrario viene dichiarata la nullità delle sentenze emesse in assenza di integrazione del contraddittorio (*cfr.* Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 1079 del 13.12.2018; Corte di Appello di Genova, ordinanza del 08.06.2018; Corte di Appello di Genova, sentenza n. 143 del 14.06.2018).

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato



FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO
nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A046 (già A019), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- **nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
- **sunto dei motivi del ricorso;**
- **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “*tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A046 (già A019) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017*” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Salerno” e/o nelle diverse province ritenute di opportunità in relazione al punteggio posseduto;**
- **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

o - O- o

Si allegano i seguenti documenti:

- 1)-** Pagina della GAE a.s.2007 dell'ATP di Salerno per A046 (già A019) in cui risulta il nome della ricorrente;
- 2)-** Provvedimento del Tribunale di Salerno n. 23626/16 del 14.09.2016;
- 3)-** Provvedimento del Tribunale di Salerno n. cronologico 5245 del 22.02.2017;
- 4)-** Reinserimento a pieno titolo della ricorrente nelle GAE;
- 5)-** Atti di significazione e diffida;



6)- Elenco docenti nominati a tempo indeterminato per la classe di concorso A046 (già A019) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nel triennio 2014/2017 nella fascia III della graduatoria ad esaurimento nelle province indicate con il relativo punteggio;

7)- Nota MIUR, ATP di Salerno, a firma della dott.ssa Annabella Attanasio, prot. n. 9333 del 29.05.2019;

8)- Nota MIUR, ATP di Salerno, a firma della dott.ssa Annabella Attanasio, prot. n. 6799 del 30.04.2019;

9)- Tribunale di Salerno, dott. Antonio Cantillo, sentenza n. 576/2019 del 21.06.2019;

10)- Tribunale di Salerno, dott.ssa Annamaria D'Antonio, sentenza n. 786/2019 del 24.04.2019;

11)- Altri precedenti giurisprudenziali analoghi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da valutare in termini di responsabilità aggravare e da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminato pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad € 259,00.

Salerno, lì 23 agosto 2019

avv. Antonio Salerno

